

## **TI\_GERICHTE 35.2002.42 vom 7. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2002.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.42)

FR: TI\_GERICHTE 35.2002.42 du 7 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 35.2002.42 del 7 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'età del paziente in che maniera incide sulle possibilità di riuscita dell'intervento? Quid nel caso di un paziente dell'età dell'assicurato (61 anni)?

#### **E. 3**

L'impianto di una protesi totale può oggiogiorno essere considerata un'operazione di routine ?

#### **E. 4**

Alla luce della documentazione scientifica, qual è il tasso di riuscita per l'impianto di una protesi totale al ginocchio?

#### **E. 5**

L'età del paziente in quale maniera incide sulle possibilità di riuscita dell'intervento? Quid nel caso di un paziente dell'età dell'assicurato (61 anni)?

#### **E. 6**

Qual è di regola la durata della riabilitazione postoperatoria e in che cosa consiste? Quale ruolo gioca l'età del paziente?

#### **E. 7**

L'\_\_\_\_\_ ha sostenuto che una protesi totale del ginocchio, nell'85% dei casi, ha una tenuta massima di 10 anni. Qual è la sorte del ginocchio, una volta trascorsi questi 10 anni?

#### **E. 8**

Le condizioni attuali del ginocchio destro dell'assicurato (a prescindere dunque dal prospettato intervento), gli consentirebbero di esercitare un'attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta? Se sì, in quale misura (%)? Unsere Untersuchung fand am 10.12.01, d.h. also ziemlich genau vor einem Jahr statt. Aufgrund der damals angegebenen Beschwerden wäre der Patient in einem Beruf, wo er mehrheitlich sitzend arbeiten kann, zu 100% arbeitsfähig. Unter Frage 3 wurde damals erwähnt, dass der Leidensdruck aufgrund der nur gelegentlichen Einnahme von peroralen Analgetika als noch nicht sehr gross eingeschätzt werden konnte" (XXI). 2.6. Esaminata la documentazione presente all'inserto, in particolare il contenuto del referto 9 dicembre 2002 del PD dott. \_\_\_\_\_ (cfr. XXI), questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un aumento del grado di invalidità, meriti di essere

confermata, perlomeno nel suo risultato. A prescindere dalla questione a sapere se l'intervento protetico proposto dall' \_\_\_\_\_ (ed osteggiato da \_\_\_\_\_ a), sia o meno ragionevolmente esigibile, questione che può quindi rimanere insoluta - i presupposti per procedere ad una revisione della rendita di invalidità ex art. 80 LAMI non appaiono adempiuti. In effetti - come verrà dimostrato qui di seguito - anche senza l'intervento chirurgico, esercitando un'attività confacente, il ricorrente potrebbe realizzare un reddito perlomeno equivalente a quello da lui conseguito, lavorando con un rendimento del 50%, presso la ditta \_\_\_\_\_. Rispondendo al quesito n. 8, lo specialista dell' \_\_\_\_\_ ha dichiarato che - nonostante i postumi infortunistici presenti a livello del ginocchio destro - \_\_\_\_\_ sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta (cfr. XXI, p. 3: "Aufgrund der damals angegeben Beschwerden wäre der Patient in einem Beruf, wo er mehrheitlich sitzend arbeiten kann, zu 100% arbeitsfähig. Unter Frage 3 wurde damals erwähnt, dass der Leidensdruck aufgrund der nur gelegentlichen Einnahme von peroralen Analgetika als noch nicht sehr gross eingeschätzt werden konnte" - la sottolineatura è del redattore). Il TCA non ha ragioni per scostarsi dall'apprezzamento espresso dal Prof. \_\_\_\_\_, ragioni che, del resto, neppure l'insorgente è riuscito a mettere in luce. È vero che il sanitario ha sottolineato il fatto che la sua valutazione si fonda sulla situazione constatata in occasione del consulto del 10 dicembre 2001 (cfr. XXI). Nondimeno, dagli atti di causa non risulta che le condizioni di salute di \_\_\_\_\_ siano sostanzialmente mutate fra il mese di dicembre 2001 ed il mese di maggio 2002 (data in cui è stata emanata la decisione impugnata). D'altro canto, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c). Non si ignorano certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione. Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01). 2.7. Dalle tavole processuali emerge che, prima della ricaduta del mese di settembre 2000, \_\_\_\_\_ lavorava (e ciò sin dal 1971) quale magazziniere presso l'Impresa di costruzioni \_\_\_\_\_ nella misura del 50% (presenza sull'arco dell'intera giornata a rendimento ridotto), guadagnando approssimativamente la

metà di quanto avrebbe percepito lavorando con un pieno rendimento (fr. 2'013.45.--/mese per 13 mensilità, anziché fr. 4'000.-- circa/mese per 13 mensilità, ossia fr. 52'000.-- all'anno, cfr. XIII 2, doc. \_ e \_, nonché il doc. \_). Egli è peraltro al beneficio di una rendita di invalidità LAINF corrispondente ad un'incapacità lucrativa del 50%, corrispostagli a partire dal 31 ottobre 1971 (cfr. doc. \_). Si tratta ora di verificare se l'assicurato, sul mercato generale del lavoro, è ancora in grado di realizzare perlomeno un reddito annuo di circa fr. 26'175.-- (fr. 2'013.45.-- x 13).

2.7.1. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.). In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 p. 51s.; Pratique VSI 2000 p. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 p. 55-56; Pratique VSI 2000 p. 85-86). La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)). In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: "(...) 3.- b) Contrariamente all'\_\_\_\_\_, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della

situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite". (STFA succitata). 2.7.2. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor \_\_\_\_\_, ha così precisato la propria giurisprudenza: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore: "(...) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere: - possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo? - In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (...)" (cfr. doc. \_) Il dottor \_\_\_\_\_ ha così risposto in data 14 agosto 2000: " (...) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di

risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti: - Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13). - È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14). A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (...)" (cfr. doc. \_). Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76). Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. \_\_\_\_\_ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito familiare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: «(...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai

dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»" Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (...)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore). 2.7.3. \_\_\_\_\_ è completamente inattivo ormai dal mese di settembre 2000. Quando, come nel caso di specie, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica. Dalla tabella TA13 (più favorevole all'assicurato rispetto alla tabella TA1) risulta che un uomo, svolgendo nel 2000 un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'027.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che \_\_\_\_\_ non ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.8 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c/aa), a fr. 4'208.21 oppure a fr. 50'498.-- per l'intero anno (fr. 4'208.21 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., p. 5 consid. 3a). Il TFA raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, ecc.) e, se del caso, di procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 75, consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, lo scrivente TCA può esimersi dall'esaminare più da vicino quest'ultimo aspetto, poiché - anche se si dovesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% - il ricorrente non avrebbe, comunque, diritto ad un aumento della rendita di invalidità di cui è al beneficio (50%). In effetti, svolgendo un'attività professionale adeguata, a tempo pieno e con un rendimento completo, \_\_\_\_\_ potrebbe conseguire un reddito annuo lordo pari a fr. 37'873.50 (corrispondente al 75% di fr. 50'498.--), ossia un reddito addirittura superiore a quello percepito presso la ditta \_\_\_\_\_ (fr. 26'175.--/anno circa, cfr. consid. 2.6. in fine). Con il proprio gravame, l'assicurato fa tuttavia valere che il tasso di invalidità dovrebbe essere stabilito considerando la sua situazione lavorativa presso l'Impresa di costruzioni \_\_\_\_\_ (cfr. I, p. 5: "Vi è peraltro da chiedersi se, posto il fatto che il signor \_\_\_\_\_ ha sempre svolto la propria attività presso la ditta \_\_\_\_\_, ove ancora è occupato, non debba essere ritenuta detta attività, senza spendersi in valutazioni circa il reddito teorico conseguibile. Ciò in conformità alla giurisprudenza (DTF 117 V 18 e DTF 126 V 76), la quale dispone che, qualora l'assicurato disponga di un posto di lavoro l'accertamento del reddito da invalido debba comunque essere valutata in concreto, come nel caso in esame" - la sottolineatura è del redattore e IX). Il TCA non può condividere questa tesi. Infatti, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che

obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3). Il TFA ha confermato esplicitamente tali concetti in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01: " b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 215) " (STFA succitata, consid. 2b). Ora, in concreto, a mente del TCA il grado dell'invalidità presentata dall'insorgente non può essere determinato con riferimento all'attività di magazziniere presso la ditta \_\_\_\_\_, attività che egli non è peraltro neppure più in grado di esercitare, siccome è stato dimostrato che l'assicurato, sul mercato generale del lavoro, è in grado di meglio valorizzare la sua residua abilità lavorativa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.